

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E
DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
L.R. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in
materia di inquinamento acustico*”
-

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

REGOLAMENTO RECANTE NORME E
DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

SOMMARIO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPO- RANEO.....	5
ART.2 - DEFINIZIONI.....	5
<i>SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</i>	5
ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	5
ART.4 - ORARI.....	5
ART.5 - LIMITI MASSIMI	6
ART. 6 - EMERGENZE	6
ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA.....	6
<i>SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI</i>	7
ART.9 - DEFINIZIONI.....	7
ART. 10 - LOCALIZZAZIONE	7
ART.11 - LIMITI ED ORARI	7
ART.12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUT- TURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	9
ART. 13 – LIMITI E RIFERIMENTI	9
ART. 14 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 15 – ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI.....	9
ART. 16 – ESTENSIONI DI ORARIO PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.....	10
ART. 17 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI TECNICI.....	10
ART. 18 – ESERCIZI PUBBLICI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE	10
ART. 19 – DEROGHE	10
ART. 20 – CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE.....	10
TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE.....	11
ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO	11
ART. 22 – ALTOPARLANTI SU VEICOLI	11
ART. 23 - CANNONCINI ANTISTORNO E CANNONI ANTIGRANDINE.....	11
ART. 24 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	12
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	13
ART. 25 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI NELLE ABITAZIONI.....	13
ART. 26 – IMPIANTI TECNICI.....	13
TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	14
ART. 27 – PRINCIPI GENERALI	14
ART. 28 – SIRENE ED AVVISATORI ACUSTICI IN AMBIENTE INDUSTRIALE.....	14
ART. 29 - DEROGHE	14
ART. 30 – SEGNALI ACUSTICI DI ALLARME	14
ART. 31 – SEGNALI ACUSTICI CONNESSI AL CULTO.....	15
TITOLO VII° ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA	16

COMUNE DI MONTALDO TORINESE
REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

ART. 32 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	16
ART. 33 – DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	16
ART. 34 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	17
ART. 35 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI IN AREE CLASSIFICATE COME APPARTENENTI ALLA CLASSE V O VI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO.	17
ART. 36 – USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI	17
ART. 37 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
TITOLO VIII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	19
ART. 38 - ACCERTAMENTI	19
ART.39 – MISURAZIONI E CONTROLLI	19
ART. 40 – SANZIONI.....	19
ART. 41 - ABROGAZIONI.....	20

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art.2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive dell'Unione Europea (UE) recepite dalla normativa nazionale ed in particolare conformi al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n.262.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: pennellature e dispositivi antivibranti sulle macchine, oculata collocazione delle stesse nell'ambito del cantiere, etc...).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti corrispondenti alla classificazione acustica della zona di interesse e/o delle zone ad essa limitrofe e non ma comunque interessate dalle emissioni sonore dei lavori è consentita, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;

- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

art.5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. I limiti di livello sonoro da rispettarsi saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 8 - Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2
**MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL
PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

art.9 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 10 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

Le attività di cui all'art. 9 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

art.11 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio

COMUNE DI MONTALDO TORINESE
REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

art.12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPA, ASL, Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III°
DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E
TUTTE LE STRUTTURE
DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON
TEMPORANEO

art. 13 – Limiti e riferimenti

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAEq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 14 – domande di autorizzazione

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di Studio d'Impatto Acustico (S.I.A.) predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione del S.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nel S.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dal S.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 15 – attività dei pubblici esercizi

Agli esercizi pubblici è consentito:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
- b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.

art. 16 – estensioni di orario per gli esercizi pubblici

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 17 – verifiche ed accertamenti tecnici

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 18 – esercizi pubblici con attività musicale preminente

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

art. 19 – deroghe

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 18 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 20 – controllo delle emissioni sonore

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 21 – macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 22 – altoparlanti su veicoli

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 23 - cannoncini antistorno e cannoni antigrandine

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 24 – razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi pirotecnici anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) ricorrenze e feste popolari.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 25 – uso di elettrodomestici ed impianti sonori nelle abitazioni

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 26 – impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari nelle autorimesse, negli scantinati, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 27 – principi generali

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

art. 28 – sirene ed avvisatori acustici in ambiente industriale

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità tale da rispettare i limiti di emissione sonora nelle aree (confinanti e non) ove la segnalazione acustica possa essere avvertita.

art. 29 - deroghe

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 28 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 30 – segnali acustici di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare definitivamente entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale sorge il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o delle forze dell'ordine.

art. 31 – segnali acustici connessi al culto

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a dieci minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

I rintocchi di campane in corrispondenza dello scoccare delle ore sono sempre permessi a prescindere dai punti a) e b).

TITOLO VII°

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE ED EDIFICI

art. 32 – documentazione di impatto acustico

In occasione della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere (art.8 comma 2, comma 4 e comma 6 L.447/95):

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
8. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
9. postazioni di servizi commerciali polifunzionali

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una documentazione di previsione di impatto predisposta secondo i criteri contenuti nella DGR 9-11616 e s.m.i.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività o le strutture sopracitate che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere in particolare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

art. 33 – documentazione di clima acustico

In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (art.8 comma 3 L.447/95):

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32,

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione secondo i criteri della DGR 46-14762.

art. 34 – requisiti acustici passivi degli edifici

In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire relative a

- 1) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- 2) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- 3) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- 4) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- 5) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- 6) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- 7) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare con riferimento al DPCM 5/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

art. 35 – requisiti acustici passivi degli edifici in aree classificate come appartenenti alla classe V o VI di destinazione d'uso del territorio.

In occasione della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative agli edifici di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 4, la cui realizzazione è prevista in aree di classe acustica V^a o VI^a, dovrà essere prodotta una relazione tecnica attestante che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

art. 36 – Uso dei fabbricati e dei manufatti

In occasione della richiesta del certificato di agibilità dei seguenti ambienti abitativi:

- (a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- (b) edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- (c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- (d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- (e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- (f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- (g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di collaudo che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5/12/97.

art. 37 – tecnici competenti in acustica

La documentazione di cui ai precedenti artt. 32, 33, 34, 35, 36 deve essere redatta da tecnici competenti in acustica che risultino iscritti ai relativi Elenchi Regionali.

art. 38 – disposizione transitoria per la presentazione della documentazione di impatto acustico

Se non precedentemente prodotta al momento della richiesta di concessione edilizia, in occasione della richiesta di:

- (a) rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (certificato di agibilità)
 - (b) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive (licenza d'uso)
- dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di previsione di impatto acustico.

TITOLO VIII°

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 39 - accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti attuativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.40 – misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata degli edifici si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A. (art.14 L.447/95); qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 41 – sanzioni

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni (art.10 L.447/95):

- **INOTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO:** *"Non ottemperava al provvedimento che disponeva misure di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ed in particolare"*

Sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00

- **SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE OD IMMISSIONE SONORA:** *"Superava i limiti di emissione sonora stabiliti con DPCM 14/11/1997 relativi al valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora in prossimità della sorgente stessa"; ovvero "Superava il valore massimo di rumore stabilito con DPCM 14/11/1997 che può essere*

COMUNE DI MONTALDO TORINESE
REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

immesso da una o più sorgenti nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori".

Sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00

- VIOLAZIONE REGOLAMENTI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO:
"Violava l'art. del <<REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE>> in quanto"

Sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 10.000,00.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art. 42 - abrogazioni

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene e nel Regolamento Edilizio, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento.

art. 43 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di adozione da parte del Consiglio Comunale.

allegato 1
(cantieri edili)

Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona e/o dei limiti per le zone – limitrofe e non – che possono essere interessate da emissioni sonore, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 2
(cantieri stradali)

**Testo da inserire nelle autorizzazioni per lavori sul suolo
pubblico in generale ed in sede stradale in particolare**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona e/o dei limiti per le zone - limitrofe e non - che possono essere interessate da emissioni sonore, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTALDO TORINESE

Il sottoscritto _____ in qualità di:
(Cognome e Nome)

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ del

comitato organizzatore ditta ente _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in _____
(comune, Via, num.civico, tel. Fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari
_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo
le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore: ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livelli sonori previsti presso i ricettore sensibili ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

COMUNE DI MONTALDO TORINESE
REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTALDO TORINESE

Il sottoscritto _____ in qualità di:
(Cognome e Nome)

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ del

comitato organizzatore ditta ente _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in _____
(comune, Via, num.civico, tel. Fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____

in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere
temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTALDO TORINESE

Il sottoscritto _____ in qualità di:
(Cognome e Nome)

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ del

comitato organizzatore ditta ente _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in _____
(comune, Via, num.civico, tel. Fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari
_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo
le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

COMUNE DI MONTALDO TORINESE
REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI
ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

CAT.	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., nei campi sportivi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. sale polivalenti) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chiostrini estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	//	non derogabile
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi per dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il "sound check" preliminare